

Intesa sulla lite in 4 mesi

Sono i termini concessi per il tentativo di mediazione civile

PAGINE A CURA DI
Nicola Soldati

Nell'ambito delle riforme del rito civile, il Dlgs n. 28/2010 ha introdotto nel sistema processuale nazionale la mediazione come metodo di risoluzione delle controversie civili e commerciali aventi a oggetto diritti disponibili, prevedendone, peraltro, l'obbligatorietà in talune materie a decorrere dallo scorso mese di marzo. A livello normativo la mediazione rappresenta l'evoluzione dell'esperienza italiana in tema di conciliazione, sviluppatasi nel nostro Paese con l'entrata in vigore della legge n. 580/93.

È uno strumento, che nella sua nuova identificazione terminologica, risulta essere assolutamente differente e deve essere tenuto distinto rispetto alla mediazione disciplinata dal Codice civile; con l'acquisizione della nuova terminologia, questo strumento di risoluzione delle controversie viene finalmente ad allinearsi alla tradizione comunitaria, che ha sempre definito l'istituto con il termine inglese di mediation.

Il mediatore

La mediazione rientra a pieno diritto tra gli strumenti di risoluzione delle controversie che vanno ad affiancarsi all'attività svolta dal giudice, ovvero dall'arbitro, ed è caratterizzata dalla presenza di un terzo neutrale, il mediatore, il quale, non avendo alcun potere sulle parti, le assiste, affinché queste possano trovare il punto di armonia nel conflitto, facilitando la comunicazio-

ne, identificando i punti della controversia, facendo affiorare gli interessi e le necessità

ed orientando le stesse verso la ricerca di accordi pienamente soddisfacenti.

La mediazione, quindi, permette di pervenire a esiti compositivi delle controversie meno convenzionali e tendenzialmente più soddisfacenti e remunerativi per le parti: infatti, all'esito della procedura, non esistono né vinti, né vincitori, ma solo due o più parti che hanno raggiunto un accordo confacente ai loro interessi e alle loro necessità. La mediazione risulta, nella sua peculiare organizzazione procedimentale, assai differente se confrontata con la conciliazione di diritto comune, rispetto alla quale, però, si pone in un'ottica di continuità, conciliazione che, a sua volta, risultava già nuova per il nostro ordinamento, poiché nella sua essenza era ed è assai diversa da come era stata disegnata dal legislatore del Codice di rito del 1942.

La scelta della mediazione come strumento di risoluzione delle controversie trova la sua origine nella necessità sempre più pressante, soprattutto nelle materie oggetto del decreto, di un sistema compositivo rapido, efficace ed economico e che, al contempo, permetta la continuazione del rapporto tra le parti, anche dopo la risoluzione del conflitto, circostanza questa di vitale importanza nell'ambito di ogni rapporto contrattuale.

Gli organismi

La mediazione di cui al Dlgs

n. 28/2010 deve essere gestita da organismi di conciliazione riconosciuti dal ministero della Giustizia, che non svolgono direttamente la funzione di mediatore; questi molto semplicemente provvedono,



oltre che alla gestione logistica e segretariale del procedimento, anche alla ricezione della domanda, alla nomina del mediatore, al contatto con la parte che viene invitata a partecipare alla mediazione e all'assunzione di decisioni su aspetti organizzativi, amministrativi e sostanziali della procedura.

Fuori dalle materie in cui il legislatore ha imposto l'obbligatorietà del tentativo di mediazione (si veda l'articolo più sotto), la scelta di devolvere l'amministrazione di una mediazione ad un ente a ciò preposto può essere operata dalle parti dopo l'insorgere della lite o imposta dal giudice, oppure, prima di tale momento, mediante l'inserimento di una clausola di mediazione in un contratto o nello statuto di un ente.

La mediazione si conclude con la sottoscrizione ad opera delle parti di un verbale: in caso di esito positivo, le parti indicano in un documento allegato il contenuto dell'accordo, in caso di mancato accordo, il verbale negativo permette, nei casi di obbligatorietà della procedura, alla parte di rivolgersi al giudice, ovvero all'arbitro, per ottenere coattivamente la risoluzione della controversia.

Per quanto attiene al valore del verbale di accordo, questo può ottenere efficacia di titolo esecutivo, su istanza di par-

te, con il deposito nella cancelleria del tribunale competente per territorio.

Nella prassi, il procedimento di mediazione si conclude nell'arco di una riunione, al massimo due, e, comunque, nel termine di quattro mesi previsto dalla legge.

Le ragioni contingenti che hanno spinto il legislatore ad

un ricorso senza precedenti alla mediazione nell'ambito delle liti civili e commerciali sono note, in quanto strettamente legate ai problemi della giustizia civile; pur tuttavia, ciò non deve essere visto in un'ottica negativa in quanto la mediazione ha comparativamente fornito ottimi risultati in tutti i Paesi che già da anni la utilizzano. L'obbligatorietà del tentativo di mediazione disposto per alcune materie come pregiudiziale all'accesso alla giustizia ordinaria o arbitrale, pur essendo imposta per legge a fronte di un domanda che soffoca e mortifica la giustizia nel nostro Paese, rappresenta un'opportunità da non perdere sia per imprese e cittadini che per gli operatori del diritto e non può essere liquidato attraverso semplicistiche, quanto infondate, critiche di incostituzionalità, poiché Corte di giustizia della Comunità europea e Corte costituzionale hanno già avuto modo di affermare la piena costituzionalità di un tentativo obbligatorio di conciliazione, tentativo che, peraltro, nel nostro Paese, tra alterne fortune, ha radici antiche nelle controversie di lavoro e nelle controversie agrarie, nonché nelle controversie in materia di telecomunicazioni. Di conseguenza, la diffidenza o, in certi casi, un bieco ostruzionismo nei confronti di questo strumento appare oltremodo fuori luogo, poiché occorre ricordare che la mediazione, al pari di qualsivoglia strumento giuridico, non è migliore

del peggiore dei suoi utilizzatori, per cui solo la pratica quotidiana sarà in grado di attestarne i vantaggi e di superare ogni scetticismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL QUESTITO



Ho letto che dal 21 marzo 2011 in determinate materie è divenuto obbligatorio il tentativo di mediazione prima di potersi rivolgere al Tribunale.

Vorrei sapere se anche per la mediazione, come nel processo civile, è previsto il patrocinio a spese dello stato per i non abbienti e quali costi copre.

Infine, vorrei sapere quali solo i limiti di reddito che devo avere per potere presentare la domanda e dove devo presentarla.


L.G. - ROMA



Nell'inserto con la copertina di colore blu, le risposte ai quesiti sulle controversie legali, stradali e sulla tutela del consumatore

Come funziona

Le tappe per tentare di trovare un'intesa



I COSTI DELLA MEDIAZIONE

Tariffe del servizio di mediazione degli or

Valore della lite

Fino a 1.000,00

Da 1.001,00 a 5.000,00

Da 5.001,00 a 10.000,00

Da 10.001,00 a 25.000,00

Da 25.001,00 a 50.000,00

Da 50.001,00 a 250.000,00

Da 250.001,00 a 500.000,00

Da 500.000,00 a 2.500.000,00

Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00

Oltre 5.000.000,00

Note: l'importo delle spese di mediazione: 1) può essere aumentato di 1/5 in caso di formulazione per i restanti in caso di mediazione obbligatoria e non 5) deve essere ridotto a 40 € per il primo scaglione e



rganismi pubblici a carico di ciascuna parte. In euro

	Spesa minima	Spesa massima
	–	65,00
	65,00	130,00
	130,00	240,00
	240,00	360,00
	360,00	600,00
	600,00	1.000,00
	1.000,00	2.000,00
	2.000,00	3.800,00
	3.800,00	5.200,00
	5.200,00	9.200,00

e aumentato in misura non superiore a 1/5 per particolare importanza,
entato in misura non superiore a 1/4 in caso di successo della mediazione; 3)
ella proposta; 4) deve essere ridotto di 1/3 per i primi sei scaglioni e della metà
si applica alcun aumento, salvo che quello relativo al successo della mediazione;
50 € per tutti gli altri in caso di mancata comparizione di tutte le controparti